



Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO SU STRUMENTI E PROCESSI D'INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Nota introduttiva al Regolamento

La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dalla genesi di strumenti operativi individuati nelle società a totale capitale pubblico.

Ciò determina la trasformazione dell'Ente pubblico in holding finalizzata al conseguimento delle proprie competenze istituzionali, anche attraverso lo strumento societario.

Tale nuovo ruolo necessita quindi di moderni strumenti di governance in modo da assicurare all'Ente adeguate prerogative di indirizzo, programmazione e di controllo capaci di guidare le società verso gli obiettivi dell'Amministrazione.

Il modello di governance individuato, consente all'Amministrazione di indirizzare le scelte societarie, programmare le attività e controllarne i risultati, in termini strategici e gestionali, con particolare attenzione all'equilibrio economico societario. I processi e gli strumenti della governance, analogamente agli strumenti di governo adottati dall'Ente Provincia, permettono la realizzazione del controllo ex ante - piano strategico e budget previsionale -, del controllo in itinere - report di rendicontazione semestrale - e del controllo ex post - bilancio consuntivo e documenti di rendicontazione allegati.

E' evidente quindi l'analogia delle modalità di governance con gli strumenti di programmazione e controllo propri dell'Amministrazione, anche rispetto ai termini di adozione. Ciò proprio al fine di costruire un sistema integrato di programmazione, controllo e valutazione dell'azione amministrativa, capace di guidare l'Ente e le sue società partecipate verso il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento.

Si ritiene quindi opportuno rafforzare ed armonizzare, con il presente Regolamento, le modalità operative per l'espletamento delle funzioni di governo delle società in cui la Provincia detiene la totalità del capitale sociale o la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO _____	4
PRINCIPI FONDAMENTALI _____	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità _____	4
Articolo 2 - Società controllate _____	4
TITOLO SECONDO _____	5
LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE _____	5
Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione _____	5
Articolo 4 - Principi informatori dell'attività del soggetto gestore _____	5
Articolo 5 - Contratto di servizio _____	5
Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività _____	5
Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione _____	6
Articolo 8 - Nomina e revoca degli amministratori _____	6
Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori _____	7
TITOLO TERZO _____	8
STRUTTURA PROVINCIALE DI RACCORDO CON LE SOCIETÀ	
Articolo 10 - Unità di Coordinamento “Società partecipate” _____	8
TITOLO QUARTO _____	9
LA FUNZIONE DI CONTROLLO	
Articolo 11 - Controllo societario _____	9
Articolo 12 - Controllo sui servizi affidati _____	9
Articolo 13 - Controllo economico e finanziario _____	10
Articolo 14 - Ulteriori controlli sulla gestione _____	11
Articolo 15 - Controllo ispettivo _____	12
Articolo 16 - Rapporto sulle attività di controllo _____	13
Articolo 17 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale _____	13
Articolo 18 - Norme transitorie e finali _____	13

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure con le quali la Provincia di Trapani esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle società controllate e partecipate, anche ai fini dell'affidamento di servizi in forma diretta (in house providing).
2. L'attività di controllo si configura "funzione di diritto pubblico" e consiste in attività di controllo di tipo strategico, gestionale ed economico analoga all'attività di controllo esercitata sui servizi gestiti direttamente dall'Ente.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire la rispondenza dell'azione delle Società, per la produzione di servizi utili alla collettività provinciale o strumentali all'Ente Provincia, ai principi normativi e di equilibrio economico-patrimoniale per assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Articolo 2 - Società controllate e partecipate

1. Si definiscono società controllate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone della totalità del capitale sociale o della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Si definiscono società partecipate, ai fini del presente regolamento, le società di capitale di cui la Provincia dispone di una quota non di maggioranza del capitale sociale e, quindi, anche dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
2. La Provincia esercita le funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle specifiche finalità ed oggetti per cui le società sono state costituite. Gli organi societari delle controllate perseguono gli indirizzi generali definiti dalla Provincia e si uniformano agli obiettivi indicati per la gestione societaria, mentre gli organi delle partecipate, pur nel rispetto della loro autonomia gestionale, concordano le linee generali degli obiettivi societari, informandone preventivamente delle modifiche e variazioni la Provincia medesima.
3. La gestione delle società, controllate e partecipate, deve essere uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO SECONDO

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 - La funzione di indirizzo e programmazione

1. La funzione di indirizzo e programmazione, nelle società controllate o partecipate, consiste nella definizione delle strategie, nell'assegnazione degli obiettivi, nell'allocazione delle risorse, unitamente alla nomina e alla revoca degli amministratori e degli altri organi societari.
2. Nelle società controllate gli obiettivi da raggiungere e le eventuali variazioni degli stessi in corso d'opera vengono preventivamente discussi e concordati con la Provincia, pur nel rispetto e nella riservatezza delle strategie adottate in piena autonomia dagli organi societari che garantiscono la costante e puntuale informativa sulla gestione nei confronti della Provincia.

Articolo 4 - Principi informatori dell'attività del soggetto gestore

1. In ossequio ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, le società partecipate hanno l'obbligo di seguire le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente e devono pertanto:
 - garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dal D.Lgs 163/06;
 - garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione dell'art. 18, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 5 - Contratto di servizio

1. Il contratto rappresenta lo strumento fondamentale con il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra Ente Provincia e le Società affidatarie di servizi.
2. Il contratto dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione dei livelli qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso dovrà contenere apposite clausole sanzionatorie in grado di disciplinare eventuali casi di mancato o parziale conseguimento degli standard di servizio previsti.
3. Nell'attuazione di programmi/progetti di natura comunitaria il contratto di servizio può essere sostituito da convenzioni.

Articolo 6 - Programmazione e rendicontazione delle attività

1. Gli strumenti con i quali si garantisce l'indirizzo e si programmano le attività societarie da parte dell'Amministrazione Provinciale sono identificati nello statuto delle società, nel contratto di servizio, nelle convenzioni, nel capitolato di servizio, nonché in atti di indirizzo e di vigilanza svolte dall'Ente Provincia in qualità di socio.

In particolare sono individuati quali strumenti di governance delle Società:

- a) Piano Strategico o Piano Industriale, con compiti di programmazione e gestione in tema di performance attese ed organizzazione, di validità da uno a tre anni;

- b) Budget Economico Preventivo Annuale e Nota annuale delle variazioni patrimoniali più rilevanti, finalizzati al perseguimento dell'equilibrio economico delle Società e alla definizione preventiva dei flussi economici e finanziari programmati fra Ente e Società (controllo economico - patrimoniale);
 - c) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo strategico e gestionale;
 - d) Report di rendicontazione semestrale con finalità di controllo economico - patrimoniale;
 - e) Clausole specifiche inserite nell'ambito dei Contratti di Servizio, capitolati e Convenzioni con finalità di controllo operativo, secondo le disposizioni dell'art. 5.
2. Con riferimento ai punti a) e b) del comma 1 le Società, acquisiti preventivamente specifici indirizzi dal socio Provincia, devono inviare all'Amministrazione Provinciale i documenti relativi per il loro inserimento nella seduta di Giunta Provinciale di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Annuale di cui all'art. 174 del T.U.E.L. La Giunta Provinciale approva le proposte o rimette le stesse alle Società per una nuova formulazione. In seguito all'approvazione in Giunta Provinciale, i documenti di programmazione sono rimessi al Consiglio Provinciale per la loro adozione definitiva.
 3. Con riferimento ai punti c) e d) del comma 1 le società sono tenute a presentare alla Giunta Provinciale, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, apposito report per la verifica del mantenimento dell'equilibrio economico e del conseguimento degli indirizzi strategici e delle finalità gestionali programmate, riguardanti il primo semestre. La Giunta Provinciale prende atto con propria deliberazione ed assume eventuali decisioni correttive dell'andamento aziendale. Le società sono tenute a presentare alla Giunta Provinciale una seconda rendicontazione di carattere consuntivo annuale, comprensiva dei documenti di bilancio di esercizio, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno. La Giunta Provinciale comunica al Consiglio Provinciale le risultanze per apposita deliberazione con indicazione di eventuali criteri correttivi della gestione.
 4. I documenti di cui al comma 1, punti a) e b), hanno natura autorizzatoria dei rapporti gestionali fra Società ed Ente Provincia. Per esigenze non previste e per l'ottimizzazione dell'azione amministrativa, è fatta salva la possibilità per i dirigenti dell'Ente, previa motivata comunicazione alla Giunta Provinciale, di proporre convenzioni o affidare servizi la cui copertura finanziaria è già assicurata dagli interventi di bilancio approvato, ovvero nell'ambito di convenzioni già stipulate.
 5. In caso di necessità o urgenza al fine di dare pronta attuazione a programmi/progetti comunitari, la Giunta Provinciale può individuare nelle società i soggetti attuatori o di supporto all'attività degli uffici, dando in ogni caso e tempestivamente comunicazione al Consiglio Provinciale.

Articolo 7 - Provvedimenti di straordinaria amministrazione

1. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società controllate dalla Provincia sono approvati, previa espressione del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'assemblea appositamente convocata dagli amministratori. I provvedimenti di straordinaria amministrazione che incidono sugli aspetti patrimoniali e finanziari delle società partecipate dalla Provincia sono approvati dalla Giunta Provinciale.

Art. 8 - Nomina e revoca degli amministratori

1. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina diretta degli amministratori, laddove previsto dallo Statuto societario, ai sensi degli artt. 2383 e 2449 c.c. e della L. 215 del 23/11/2012 (che garantisce la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali), previa verifica dei requisiti richiesti per l'amministratore interessato e del relativo curriculum che dovrà essere allegato all'atto di nomina. L'atto di

nomina dovrà indicare gli obiettivi generali del mandato, l'obbligo al rispetto del presente regolamento, le procedure per l'eventuale revoca.

Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.

2. Nel procedere alle nomine dirette, il Presidente deve tener conto delle specifiche qualificazioni che assicurino l'attitudine a svolgere il mandato con adeguata competenza.

Il soggetto nominato è tenuto a presentare il curriculum personale ed una attestazione sottoscritta di accettazione:

- dell'incarico;
- degli obiettivi generali del mandato;
- dell'obbligo del rispetto del presente regolamento.

Le nomine dovranno essere accettate entro 10 giorni dalla comunicazione scritta.

3. Gli incarichi possono essere revocati per ragioni connesse al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la nomina, nonché per l'inosservanza degli obiettivi e degli indirizzi previsti dall'atto di nomina e dal presente regolamento anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 - comma 3. Gli incarichi possono essere altresì revocati quando ricorrono sopraggiunte condizioni di incompatibilità o decadenza analoghe a quelle fissate per gli amministratori provinciali ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia.
4. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 non può essere nominato amministratore delle società a capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Articolo 9 - Nomina del collegio dei sindaci revisori

1. Il Presidente della Provincia, provvede, laddove previsto dallo Statuto societario, alla nomina del collegio dei sindaci revisori, o di singoli componenti dello stesso, ai sensi degli artt. 2477 e 2449 c.c. e della L. 215 del 23/11. Le nomine sono conferite per la durata stabilita dalle norme del codice civile che regolano gli organi delle società cui si riferiscono.
2. Per le nomine dei componenti nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO TERZO

STRUTTURA PROVINCIALE DI RACCORDO CON LE SOCIETA'

Art. 10 – Unità di Coordinamento “ Società partecipate”

1. La Giunta provinciale, in sede di approvazione del PEG globalizzato annuale, assegna la responsabilità e definisce forme e contenuti del l'Unità di Coordinamento “Società partecipate”.
2. L'Unità di Coordinamento “Società partecipate” costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione provinciale e gli organi societari, nonché tra i Settori provinciali che gestiscono gli affidamenti dei servizi a società partecipate dall'Ente e gli organi gestionali delle predette società.
3. L'Unità cura i rapporti con le singole Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento ed elabora le informazioni derivanti dai rapporti con le stesse.
4. L'Unità assiste, su richiesta, gli organi politici nell'elaborazione delle linee d'indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio Provinciale e si pone quale supporto alle Commissioni Consiliari nella verifica di atti e documenti attinenti le società partecipate.
5. L'Unità cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le società partecipate.
6. L'Unità cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web www.provincia.trapani.it dedicata alle società partecipate ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei rappresentanti della Provincia nei consigli di amministrazione delle singole partecipate, nei casi previsti dalla normativa vigente.
7. L'Unità cura la trasmissione dei dati relativi alle società partecipate richiesti dai competenti Ministeri (Funzione Pubblica e Tesoro ed Economia), nonché agli organismi istituzionali esterni (quali la Corte dei Conti) sia in via telematica che su supporto cartaceo, ove richiesto.

TITOLO QUARTO

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Articolo 11 - Controllo societario

Il Controllo societario è quello che attiene alla funzione di analisi delle opportunità di modifica ed adeguamento degli statuti societari, a seguito di intervenute modifiche legislative o di opportunità tecnico – pratiche evidenziate dalla stessa Unità di Coordinamento Società partecipate che, qualora ritenuto opportuno, potrà interagire con l'Organismo per il controllo analogo.

Il Controllo societario si esplica attraverso le seguenti fasi:

1. Valutazione delle proposte di modifica statutaria, come già predisposte dalla Unità di Coordinamento Società partecipate, ovvero dal management della partecipata;
2. Approvazione delle modifiche statutarie validate dalla Unità di Coordinamento Società partecipate da parte dell'organo amministrativo della società partecipata;
3. Predisposizione, da parte della Unità di Coordinamento Società partecipate della proposta di modifica statutaria da sottoporre ad approvazione del Consiglio Provinciale;
4. Approvazione della modifica statutaria da parte dell'Assemblea dei soci della partecipata.

In ipotesi di società partecipate di nuova costituzione soggette a controllo analogo, la bozza di statuto sarà elaborata di concerto con l'Unità di Coordinamento Società partecipate.

Art. 12 – Controllo sui servizi affidati

E' quello che trova fondamento nei principi generali di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, e che si esplica attraverso un sistema di controllo previsti nel contratto di Servizio e nella Carta dei Servizi.

Il Contratto di Servizio prevede obbligatoriamente la specifica degli standards qualitativi e tecnici che la società partecipata si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio (sia pubblico che strumentale, nonché le modalità della loro misurazione).

A tal fine occorre precisare che il controllo sui servizi affidati dovrà essere specificamente previsto in primis nel Contratto di Servizio e successivamente nella Carta dei Servizi con la specifica degli standards qualitativi e tecnici che la società partecipata si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio; in particolare, le modalità della misurazione degli stessi saranno predisposte dall'Unità di Coordinamento Società partecipate competente. Infine, peculiare azione sarà riservata alla specifica indicazione delle penali da applicare in caso di inadempimento.

Il controllo verrà esercitato in via preventiva, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, attraverso l'esame dell'adeguatezza dell'elaborazione di Piani Industriali indicanti i livelli programmati di erogazione del servizio affidato.

Il controllo verrà esercitato in via concomitante secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, mediante verifica periodica del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani Industriali.

Il controllo verrà esercitato in via consuntiva, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, attraverso verifica finale del livello di erogazione del servizio effettivamente conseguito, nonché l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, attraverso le modalità che per i servizi pubblici sono indicati nella Carta dei Servizi.

Il Controllo sui servizi affidati, si esplica sulla base delle istruttorie compiute dalle Unità di Coordinamento Società partecipate che hanno affidato il servizio attraverso:

1. Controlli preventivi dell' Unità di Coordinamento Società partecipate e/o dell'Organismo per il controllo analogo:
 - a) Approvazione della bozza di Contratto di Servizio predisposta dall' Unità di Coordinamento Società partecipate competente per materia;
 - b) Valutazioni sulla congruità della prevista erogazione rispetto agli standards di qualità e fruibilità codificati nel Contratto di Servizio, Carta dei Servizi e Piani industriali, nonché la valutazione sull'economicità delle previsioni formulate nei Piani Industriali rispetto ai parametri di settore;
2. Verifiche concomitanti della coerenza del livello quali-quantitativo di erogazione del servizio conseguito, rispetto a quello programmato, con possibilità di apportare modifiche rispetto alla programmazione;
3. Verifiche a consuntivo secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio, attraverso verifica finale del livello di erogazione del servizio effettivamente conseguito, nonché l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza, attraverso le modalità che per i servizi pubblici sono indicati nella Carta dei Servizi.

Nell'ipotesi di conferimento di nuovi servizi, la bozza di Contratto di Servizio e di Carta dei Servizi pubblici locali, sarà elaborata dall' Unità di Coordinamento Società partecipate, ed all'interno dovrà essere necessariamente prevista una disciplina relativa alle cd. "clausole penali" da applicarsi in caso di inadempimento degli obblighi assunti.

Articolo 13 - Controllo economico e finanziario

E' quello che trova fondamento nei principi generali di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si esplica attraverso un sistema di programmazione e controllo previsto dallo statuto della società.

Gli statuti delle società prevedono un ciclo che si articola in:

- a) Attività preventiva di indirizzo e programmazione.

Tale attività si sostanzia nell'assegnazione da parte dell'Ente, di indirizzi strategici ed obiettivi per l'anno seguente in base ai quali l'organo amministrativo della società deve predisporre i documenti di programmazione, i bilanci di previsione e gli altri documenti previsti dai rispettivi statuti.

Gli indirizzi strategici e gli obiettivi per la società, saranno elaborati dall'Unità di Coordinamento Società partecipate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Assessori e sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale.

Tale attività si articola nelle seguenti fasi:

- L'Unità di Coordinamento Società partecipate, verifica la corrispondenza delle previsioni della società con gli strumenti di programmazione dell'Ente, esaminano i conti economici di commessa al fine di verificarne la coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità ed esaminano le proposte di nuovi investimenti materiali ed immateriali;
- L'Unità di Coordinamento Società partecipate, esamina le proposte di operazioni straordinarie e finanziarie nonché il complessivo equilibrio della gestione, gli aspetti finanziari e le implicazioni patrimoniali;
- Laddove necessario, rappresentanti dell'Unità di Coordinamento, analizzano le previsioni in materie di dotazione e costo delle risorse umane.
- L'Unità di Coordinamento Società partecipate, ad esito delle verifiche condotte dalle competenti Unità di coordinamento Provinciale, approva la bozza dei documenti di programmazione predisposti dall'organo amministrativo della società, ovvero ne chiede variazione.

I documenti di programmazione sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

b) Controllo concomitante.

Tale attività si sostanzia nel controllo infrannuale (in base alla periodicità prevista dagli statuti sociali) dell'andamento economico di ciascuna commessa, dei costi indiretti e generali e degli altri elementi dei documenti di programmazione nonché nell'analisi motivata, degli scostamenti rispetto alle previsioni e nell'aggiornamento dei documenti di programmazione, sulla base delle risultanze a consuntivo di periodo.

A tal fine la società dovrà predisporre i documenti comprovanti quanto sopra descritto.

L'Unità di coordinamento Società partecipate, approva la bozza dei documenti di controllo predisposti dall'organo amministrativo della società, effettua un riscontro sull'analisi dei dati, ovvero ne chiede dettagli e/o integrazioni alla società, avvalendosi dei pareri tecnici delle competenti Unità di coordinamento Provinciale direttamente coinvolte. I documenti di controllo sono sottoposti alla Giunta Provinciale che, ne prenderà atto, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

In particolare:

- Le Unità di coordinamento Provinciale competenti per materia, esaminano i conti economici di commessa al fine di, verificarne la coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità e le proposte di nuovi investimenti materiali ed immateriali;
- L'Unità di Coordinamento Società partecipate, verifica lo stato di attuazione delle proposte di operazioni straordinarie e finanziarie, nonché il complessivo equilibrio della gestione, gli aspetti finanziari e le implicazioni patrimoniali.

c) Controllo successivo.

Tale attività, si sostanzia nel controllo a consuntivo dell'andamento economico di ciascuna commessa, dei costi indiretti e generali e degli altri elementi dei documenti di programmazione nonché, nell'analisi motivata degli scostamenti rispetto alle previsioni.

A tal fine la società dovrà predisporre, ad integrazione dei documenti previsti dal codice civile e dai principi contabili in materia di bilancio di esercizio, ogni documento che possa essere utile ad effettuare tale controllo.

L'Unità di Coordinamento Società partecipate, ad esito delle verifiche condotte, approva la bozza dei documenti predisposti dall'organo amministrativo della società, ovvero ne chiede dettagli e/o integrazioni alla società. I documenti di controllo sono sottoposti alla Giunta Provinciale, che ne prenderà atto, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

In particolare:

- Le Unità di coordinamento Provinciale competenti per materia, esaminano i conti economici di commessa al fine di verificarne la coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità e le prospettive di nuovi investimenti materiali ed immateriali;
- L'Unità di Coordinamento Società partecipate, verifica lo stato di attuazione delle proposte di operazioni straordinarie e finanziarie, nonché il complessivo equilibrio della gestione, gli aspetti finanziari e le implicazioni patrimoniali.

Articolo 14 – Ulteriori controlli sulla gestione

Sulle seguenti materie, l'organo amministrativo deve acquisire il parere preventivo dell'Unità di Coordinamento Società partecipate:

- Le materie sottoposte per statuto alla competenza/autorizzazione dell'assemblea dei soci;
- L'organigramma, i manuali e/o procedure operative ed in generale ogni documento di regolamentazione delle attività;

- La contrattazione decentrata e la concessione individuale di qualsiasi beneficio economico al personale dipendente;
- La progressione di carriera del personale dipendente;
- L'istituzione di commissioni di qualsivoglia natura e la determinazione del compenso ai partecipanti;
- La selezione di professionisti da incaricare.

A tal fine trasmette una relazione dettagliata da cui si evidenzia la coerenza della proposta con la programmazione, una valutazione di convenienza economica e gli impatti sulle previsioni economiche e finanziarie a breve termine e, laddove permangono, a medio termine.

L'Unità di Coordinamento Società partecipate esamina la proposta, esprime proprio parere favorevole ovvero ne chiede variazioni alla società.

All'Unità di Coordinamento Società partecipate debbono essere tempestivamente trasmessi i verbali delle sedute degli organi di controllo, degli uffici delle società preposti al controllo interno, che andranno obbligatoriamente istituiti, i verbali delle sedute dell'organo amministrativo, ovvero delle determinazioni dell'amministratore unico ed i verbali dell'assemblea dei soci.

Articolo 15 - Controllo ispettivo.

In attuazione dei principi enunciati dall'evoluzione giurisprudenziale in materia di società in house providing, alla Provincia Regionale di Trapani compete un'attività di vigilanza ed un controllo entrambi diretti e concreti nei confronti delle società soggette a controllo analogo. Essa può essere esercitata dal Presidente della Provincia, dal Collegio dei Revisori dei conti, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e dai Dirigenti delle Unità di coordinamento Provinciale che sottoscrivono i singoli contratti di servizio, oltre che dall'Unità di Coordinamento Società partecipate.

Tale potere ispettivo, esercitato nel rispetto della ripartizione delle funzioni di controllo già previste dal codice civile, si sostanzia nelle seguenti attività:

1. richieste di rapporti, dati ed informazioni, ad integrazione di quelli già previsti dallo Statuto e dalla presente disciplina operativa, con obbligo in capo alla società partecipata di riscontro analitico entro un termine congruo e comunque non eccedente i 30 gg. dalla ricezione documentabile della richiesta;
2. visite ispettive ed accessi presso le sedi, i locali, gli impianti e gli strumenti delle società comunque collegati all'erogazione del servizio affidato, al fine di acquisire elementi di riscontro a richieste non esaudite in modo ritenuto esaustivo dall'Unità di Coordinamento Società partecipate. Le attività e le operazioni svolte durante le visite e gli accessi, dovranno essere verbalizzate dal personale provinciale incaricato e potranno essere variamente documentate in modo da essere trasmesse all'Unità di Coordinamento Società partecipate; esse saranno effettuate in presenza di almeno un rappresentante della società partecipata.

Nell'ipotesi in cui, nel corso delle attività di vigilanza e/o a seguito di controllo ispettivo, vengano acquisiti dall'Unità di Coordinamento Società partecipate elementi certi di inadempimento da parte degli organi sociali e/o violazioni degli obblighi assunti in merito all'erogazione del servizio dalla società partecipata, gli stessi soggetti disporranno la predisposizione degli atti idonei al ripristino delle condizioni quali-quantitative previste all'atto dell'affidamento del servizio.

Articolo 16 – Rapporto sulle attività di controllo.

L'Unità di Coordinamento Società partecipate, predispone una Relazione annuale, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, sulle attività di controllo condotte da trasmettere alla Giunta Provinciale che ne prenderà atto formalmente con deliberazione.

Articolo 17 - Modalità dei controlli e ruolo del Consiglio Provinciale

1. I controlli di cui agli artt. 11, 12 e 13 saranno svolti dall'Unità di Coordinamento di cui all'art. 10, in raccordo con la struttura istituita per il coordinamento unico delle tipologie di direzione dal Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale.
2. Le società sono tenute a fornire all'Unità di Coordinamento "Società partecipate" ed al Settore Finanziario provinciale i dati richiesti ai fini del presente regolamento e del rispetto delle norme di legge.
3. Le società sono altresì tenute a fornire, se richieste, informazioni e documenti agli Organi del Consiglio Provinciale e in particolare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia.

Articolo 18 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Provincia.
2. Al presente Regolamento si adeguano gli statuti delle Società di cui all'art. 2 entro il termine di centoventi giorni dalla sua entrata in vigore.